

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2173

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDERONE, CASTIGLIONE, FENU, GIAGONI

Disposizioni per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, la considerazione del fattore insulare nella produzione normativa e il riconoscimento della peculiarità delle isole minori, in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione

Presentata il 13 dicembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di definire l'assetto normativo complessivo, istituzionale e finanziario, necessario per rendere effettivo il principio di peculiarità delle isole introdotto dalla recente modifica costituzionale dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione. Si tratta della definizione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

La legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, con cui è stato introdotto il principio di insularità, pur costituendo un traguardo importante per l'ampia e trasversale maggioranza con cui è stata approvata, non può ritenersi di per sé sufficiente a garantire un'eguaglianza sostanziale tra i citta-

dini che vivono la condizione di insularità e quelli che vivono nell'Italia continentale.

Il nuovo sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione deve peraltro essere letto in combinato disposto con l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che, sancendo il principio di eguaglianza sostanziale, reca un principio di solidarietà sociale per cui «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Le due disposizioni costituzionali richiamate comportano, pertanto, due effetti immediati: da un lato, l'esistenza del fattore

insulare come situazione di svantaggio e, dall'altro, la configurazione dell'insularità come un ostacolo alla piena attuazione dell'eguaglianza sostanziale.

Per un reale superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, occorre trasformare il fattore insulare da condizione sfavorevole in opportunità, attraverso un'azione normativa di sistema in cui il principio di insularità diventi parametro di legittimità costituzionale per le leggi e gli altri atti normativi ed amministrativi.

Per valorizzare l'insularità trasformandola in risorsa, è necessario anzitutto individuare i costi economici necessari a colmare il divario esistente tra le isole, maggiori e minori, ed il resto del territorio nazionale. Occorre garantire le medesime opportunità in termini di diritto allo studio, al lavoro, all'assistenza sanitaria e alla fruizione dei servizi pubblici essenziali, secondo *standard* uniformi in tutto il territorio nazionale, spesso difficilmente accessibili a chi vive in un'isola.

A tale scopo è nata, nella XIX legislatura, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, che ha il compito, tra gli altri, di definire correttivi specifici basati sull'insularità, da considerare nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti che rappresentano gli *standard* minimi da assicurare a tutti i cittadini.

Questa proposta di legge si inquadra e tiene conto della disciplina dell'Unione europea relativa alle isole, con particolare riferimento a quell'impostazione che consente l'adozione di normative europee e nazionali volte a rimuovere le condizioni di svantaggio mediante appositi provvedimenti di sostegno e di carattere promozionale. Si ricorda al riguardo che la condizione di insularità costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'adozione di misure di fiscalità di sviluppo coerenti con il regime dei Trattati dell'Unione europea e senza che ciò possa configurarsi come aiuto di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Il riconoscimento del principio di insularità e degli svantaggi che ne derivano ha, quindi, anche riflessi fiscali ed economici di rilievo. In questo senso, il documento di programmazione europea 2021/2027 rileva l'importanza di creare condizioni di sviluppo paritario per le isole, chiedendo alle Istituzioni europee, in conformità con quanto già affermato con la risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016, di prevedere misure specifiche basate su un « Indice di perifericità insulare », anche in concreta applicazione del terzo comma dell'articolo 174 del TFUE, in cui si prevede che, nell'ambito delle politiche di coesione, venga rivolta un'attenzione particolare a quelle regioni – tra cui le isole – che presentano svantaggi naturali, gravi e permanenti, così come già accade, ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, in riferimento ai territori ultraperiferici.

L'obiettivo è, dunque, quello di stabilire le condizioni di applicazione dei Trattati in materia di aiuti alle realtà insulari, riconoscendo misure di sostegno, anche fiscale, e di incremento della compartecipazione ai fondi strutturali, a compensazione dello svantaggio competitivo che caratterizza il contesto sociale ed economico delle isole.

L'insularità deve, infatti, essere considerata come uno svantaggio competitivo strutturale, di carattere permanente, tale da integrare i requisiti richiesti dal TFUE, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), affinché gli aiuti possano considerarsi compatibili con il mercato interno. Per l'Unione europea, dunque, l'insularità è fattore legittimante di aiuti straordinari da parte dello Stato – e dell'Unione stessa – in deroga alle ordinarie regole, e le misure politiche mirate non sono una questione di privilegio, ma un mezzo per garantire la sopravvivenza delle isole.

Pertanto, nelle more della definizione di una strategia nazionale per far includere le isole italiane nel quadro delle deroghe e regole straordinarie europee, il riferimento costituzionale al principio di insularità potrà risultare efficace nel momento in cui si rileverà dispositivo operativo, funzionale ad azioni volte a ridurre gli svantaggi derivanti dalla condizione propria delle isole.

In tale quadro, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di prevedere incentivi di carattere fiscale, tra cui la defiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che investano nelle isole, per migliorare la competitività, incentivando nuove assunzioni e riducendo la desertificazione demografica.

Si introducono inoltre crediti d'imposta per le imprese che effettuano investimenti nelle isole in determinati settori, come le nuove tecnologie, il turismo sostenibile, le energie rinnovabili. Si prevedono altresì a regime misure di vantaggio in materia di approvvigionamento energetico.

La proposta di legge si divide in tre capi, di cui il primo si compone di tre articoli. L'articolo 1, richiamando gli articoli 3, secondo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, enuncia gli obiettivi della proposta di intervento normativo, che intende disciplinare le modalità attraverso le quali è assicurata l'adeguata considerazione del fattore insulare nell'elaborazione delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli altri atti normativi, nonché l'adozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

L'articolo 2 disciplina l'applicazione del fattore insulare, stabilendo che il legislatore ne tenga conto nell'elaborazione delle politiche pubbliche in materia economica, sanitaria, di istruzione, ricerca, lavoro, energia, trasporti e *welfare*, anche attraverso la previsione di misure di compensazione, maggiorazioni di spesa e deroghe alla normativa nazionale ed europea (comma 3). Nelle leggi fondamentali in materia economica e sociale occorre cioè che la parametrizzazione e l'individuazione delle risorse destinabili tenga conto del fattore insulare. Il comma 2 prevede che il fattore insulare sia altresì considerato quando, nelle materie non espressamente citate nel comma 1, si rilevino ostacoli che impediscono ai cittadini insulari o a coloro che interagiscono con i territori insulari, per motivi economici o sociali, un equo godimento di diritti o l'accesso ai servizi fondamentali in regime di parità rispetto ai cittadini della penisola.

L'articolo 3 prevede, infine che, entro il 30 gennaio di ogni anno, il Governo, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, presenti alle Camere un disegno di legge per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il disegno di legge reca, in distinte sezioni, norme di diretta applicazione, deleghe legislative e disposizioni recanti i principi fondamentali cui la legislazione regionale dovrà attenersi, finalizzate: *a)* all'adozione di misure compensative e di misure idonee a garantire la continuità territoriale nel godimento di beni e servizi, anche attraverso investimenti strategici; *b)* a razionalizzare la spesa, attraverso il coordinamento dell'impiego delle risorse tra i diversi centri di spesa, evitando sovrapposizioni e assicurando la perequazione delle risorse tra i territori insulari e quelli non insulari. Il comma 3 prevede che le Commissioni parlamentari competenti acquisiscano, sul citato disegno di legge, il parere obbligatorio e vincolante della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, la quale è altresì chiamata – ai sensi del comma 5 – a riferire, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione delle misure di cui all'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 3, sui tempi di realizzazione delle stesse, nonché sul monitoraggio dell'impegno delle risorse destinate al finanziamento delle medesime misure e delle relative spese. Il comma 4 prevede che le misure di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 siano finanziate a valere sul Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la cui dotazione deve essere costantemente incrementata al fine di assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione, su base annuale, delle disposizioni dell'articolo 3.

Il capo II della proposta di legge, che si compone di sei articoli, reca disposizioni per il riconoscimento delle peculiarità delle isole minori. L'articolo 4, rubricato « Oggetto e principi generali », introduce il tema dell'insularità nel quadro normativo vigente e fornisce il quadro delle finalità delle norme proposte. Il comma 1 descrive

l'obiettivo del testo normativo, volto a dare attuazione all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 3 della Costituzione, nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della disciplina dell'Unione europea sui territori insulari, con specifico riferimento alle isole minori di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a*).

Il comma 2 richiama le competenze di Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni nel quadro delle rispettive competenze, così come previste dagli articoli 117 e 118, quarto comma, della Costituzione, alla luce dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Il comma 3 riguarda le risorse aggiuntive e gli interventi speciali in favore delle isole minori che lo Stato adotta per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge. Il comma 4 richiama, per il perseguimento delle finalità della legge, il principio di sussidiarietà orizzontale e la promozione, a cura di Stato, regioni, province, città metropolitane, di azioni a sostegno dei comuni delle isole minori al fine di superare le disparità nel godimento dei diritti di cittadinanza, nell'erogazione dei servizi pubblici, nonché lo sviluppo locale, gli investimenti e l'inclusione sociale; viene inoltre inserito un riferimento ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Il comma 5 prevede i principi della semplificazione amministrativa e del rafforzamento delle capacità istituzionali, amministrative e fiscali che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni devono rispettare nella predisposizione di interventi e azioni per le necessità delle isole minori. Il comma 6 stabilisce che gli interventi siano predisposti e attuati da tutte le istituzioni competenti mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

L'articolo 5 introduce la strategia nazionale per le isole minori. Il comma 1 individua le finalità che devono essere primariamente perseguite dallo Stato, dalle regioni, dalle città metropolitane, dalle pro-

vince e dai comuni, con gli interventi e le azioni volte a riconoscere le peculiarità e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, e in particolare relativamente a quanto segue: il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti; l'efficiente erogazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento alla tutela della salute e al diritto allo studio per favorire l'inclusione sociale e prevenire la tendenza allo spopolamento; la realizzazione di avanzati servizi di telecomunicazione, in particolare per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta scolastica e formativa; la mobilità sostenibile; i servizi di trasporto, di rifornimento dei combustibili e dei beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo; l'offerta turistica; la fruizione e il recupero di beni ambientali e culturali; la produzione di energia da fonti rinnovabili; il funzionamento delle strutture sanitarie e l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica; l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato; le reti intelligenti di distribuzione dell'energia; i sistemi di elettrificazione delle banchine; gli strumenti urbanistici, coniugando tutela dell'aspetto tradizionale e progresso tecnologico; la riduzione della produzione dei rifiuti, con previsione di gestione, smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola; il rifornimento idrico; la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque; il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; la destinazione a uso pubblico delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria; la promozione delle attività economiche tipiche di ciascuna isola e della competitività delle piccole e medie imprese; l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013; la lotta contro il randagismo e l'abbandono degli animali domestici; la realizzazione di campi di ormeggio compatibili con la posidonia oceanica; la salvaguar-

dia della flora e della fauna locali; gli strumenti e gli incentivi per gli enti del Terzo settore che perseguono interessi generali a vantaggio delle isole minori. Le azioni e le finalità previste nel presente articolo sono comprese nelle competenze dei Ministeri e delle autorità coinvolte nel comitato di cui all'articolo 6.

Passando all'articolo 6, al comma 1 è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per le isole minori.

Al comma 2, è definita la composizione del Comitato, presieduto da un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri (o, qualora nominata, dall'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie) e composto da un rappresentante designato da ciascun Ministro, anche senza portafoglio, dai rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori; e dai rappresentanti designati dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentita l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori, tra i presidenti delle province e i sindaci dei comuni il cui territorio ricomprende in tutto o in parte isole minori.

Al comma 3, si precisano le funzioni del Comitato, a partire dalla redazione dell'elenco delle isole minori, tenuto conto degli indicatori economici individuati, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, e provvedendo, con cadenza biennale, alla revisione e all'eventuale aggiornamento dell'elenco in conseguenza del mutamento delle condizioni oggettive di svantaggio. Detto elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie) e, sino alla sua prima approvazione, per isole minori si intendono le isole elencate nell'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il Comitato, inoltre, approva, in coerenza

con gli indirizzi strategici definiti dal Comitato interministeriale per le politiche del mare e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali europei, il programma triennale per la pianificazione di settore in relazione alle politiche nazionali per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, per la garanzia e il miglioramento della continuità territoriale nonché per la valorizzazione delle isole minori. Tale programma triennale è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie. Ancora, si dispone che il Comitato: verifichi l'attuazione della pianificazione di settore e proceda all'aggiornamento del programma triennale con cadenza annuale; determinando, negli ambiti rientranti nella strategia nazionale per le isole minori di cui all'articolo 5, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, e in tal senso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie) sono determinati gli obiettivi di servizio e gli *standard* coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni; individui i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse agli enti territoriali, tenuto conto degli indicatori economici elaborati dalla Commissione parlamentare; effettui il monitoraggio sulle esigenze connesse all'insularità, anche mediante attività di studio e ricerca con le università e gli enti di ricerca nazionali e locali; e, infine, si coordini con le autorità internazionali ed europee competenti in materia di insularità.

Al comma 4 dell'articolo 6, si precisano le disposizioni per l'adozione del regolamento interno del Comitato, mentre nel successivo comma 5 si prevede che lo svolgimento delle attività del Comitato debba avvenire nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capo III reca disposizioni finanziarie e finali, prevedendo all'articolo 7 l'istituzione del Fondo nazionale per le isole

minori nonché modifiche alla legge n. 197 del 2022.

L'articolo 7 precisa, al comma 1, che gli interventi statali sono predisposti tenendo conto dei risultati delle attività svolte dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, e che tali interventi sono attuati mediante le risorse destinate al Fondo nazionale per le isole minori, di nuova istituzione, come terza sezione del Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. A tal fine, nel secondo comma, si modifica l'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022. Inoltre si prevede che tutte le risorse in favore delle isole minori già esistenti confluiscono nel nuovo Fondo. In particolare, nel comma 3, si precisa che nel Fondo per le isole minori confluiscono le risorse già previste per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori (di cui all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001); per lo sviluppo delle isole minori (di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244); per lo sviluppo e la coesione (previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88), limitatamente alla parte destinata alle isole minori; per gli investimenti nelle isole minori (di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160); per le iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori (di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, n. 178); nonché le risorse aggiuntive stanziata a legislazione vigente, ivi comprese quelle oggetto di ricognizione annuale da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità (ai sensi dell'articolo 1, comma 813, lettera *a*), della legge n. 197 del 2022), con esclusione delle risorse previste dal PNRR e dal Piano

nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Il comma 4, poi, disciplina i progetti integrati per l'efficientamento energetico e idrico, la mobilità sostenibile, la gestione del ciclo dei rifiuti, l'economia circolare e la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori, che restano predisposti e attuati secondo le modalità, le procedure e le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Al comma 5, si prevede che le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge n. 197 del 2022), siano trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, da questo, qualora costituito, al capitolo del centro di responsabilità « Affari regionali e autonomie ». Al comma 6, si dispone che le risorse del Fondo nazionale siano ripartite, anche ai fini dell'erogazione agli enti territoriali destinatari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie) tenuto conto per le isole minori della programmazione triennale e dei criteri di riparto di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *b*) e *d*). Al comma 7, infine, si precisa che gli interventi in oggetto sono attuati anche mediante forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato.

Infine, l'articolo 8 concerne le autonomie speciali, inserendo la consueta clausola di adeguamento dei rispettivi ordinamenti, nei riguardi dei principi previsti dalla legge, mentre l'articolo 9 prescrive l'immediata entrata in vigore della legge, tenuto conto dell'esigenza di procedere con celerità all'avvio delle procedure attuative connesse alla strategia nazionale per le isole minori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DEL
FATTORE INSULARE NELLA LEGISLA-
ZIONE

Art. 1.

(Obiettivi)

1. In attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione, il presente capo disciplina le modalità attraverso le quali è assicurata un'adeguata considerazione del fattore insulare nell'elaborazione delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli altri atti normativi, anche ai fini dell'adozione delle misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Art. 2.

(Applicazione del fattore insulare)

1. Al fine di favorire la rimozione degli ostacoli derivanti dalla condizione di insularità, il fattore insulare è espressamente considerato nell'elaborazione delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli altri atti normativi, nelle seguenti materie:

- a) tutela della salute;
- b) mobilità e trasporti;
- c) istruzione, università e ricerca;
- d) lavoro e formazione professionale;
- e) energia e risorse naturali;
- f) politiche sociali;
- g) sistema tributario, coordinamento della finanza pubblica e dei centri di spesa, armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse finanziarie;
- h) politiche economiche e relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato.

2. Il fattore insulare è altresì considerato, nelle materie diverse da quelle di cui al comma 1, qualora si rilevino ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono a chi risieda nei territori insulari della Repubblica, o a chi intrattiene con gli abitanti dei medesimi territori relazioni economiche o sociali, di godere dei diritti e accedere ai servizi fondamentali in regime di omogeneità e continuità territoriale con gli abitanti del restante territorio della Repubblica.

3. La considerazione del fattore insulare, nei casi di cui ai commi 1 e 2, comporta l'adozione di specifiche misure compensative, che possono consistere nella previsione di maggiori spese per le regioni e i territori insulari, ovvero di compensazioni economiche e deroghe alla normativa nazionale e dell'Unione europea per i medesimi territori, ove giustificate da motivi di tipo storico-sociale o socio-economico, ambientali e di sicurezza, nell'ambito delle politiche attinenti alla mobilità della popolazione insulare, alla lotta alla disoccupazione e allo spopolamento, al sostegno della piccola impresa locale e dell'impresa agricola locale di tipo familiare, nonché alla programmazione urbanistica e territoriale.

Art. 3.

(Legge annuale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere un disegno di legge per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione recanti misure compensative nelle materie di cui all'articolo 2, nonché misure idonee a garantire la continuità territoriale nel

godimento di beni e servizi, anche attraverso investimenti strategici;

b) disposizioni finalizzate a razionalizzare la spesa, attraverso il coordinamento dell'impiego delle risorse tra i diversi centri di spesa, evitando sovrapposizioni e assicurando la perequazione delle risorse tra i territori insulari e quelli non insulari;

c) disposizioni in materia fiscale recanti benefici per le imprese che operano nelle isole maggiori e minori;

d) una o più deleghe al Governo aventi la finalità di correggere gli svantaggi derivanti dall'insularità, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2;

e) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti agli svantaggi derivanti dall'insularità.

3. Sul disegno di legge di cui al comma 1 le Commissioni parlamentari competenti acquisiscono il parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

4. Gli interventi realizzati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la cui dotazione è annualmente incrementata al fine di assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dai provvedimenti adottati su base annuale in attuazione del presente articolo.

5. La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione dell'articolo 2 e del comma 2 del presente articolo, sui tempi di realizzazione dei conseguenti interventi nonché sul monitoraggio dell'impegno delle risorse destinate al finanziamento dei medesimi interventi e delle relative spese.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
DELLE PECULIARITÀ DELLE ISOLE MI-
NORI

Art. 4.

(Oggetto e principi generali)

1. In attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, in coerenza con i doveri di solidarietà di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché in applicazione della disciplina dell'Unione europea concernente i territori insulari, il presente capo disciplina la strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, con specifico riferimento al riconoscimento delle peculiarità delle isole minori, come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera *a*), in quanto presentano livelli inferiori di sviluppo e oggettivi divari infrastrutturali, sociali, economici o di garanzia dei servizi pubblici rispetto alle altre aree del Paese.

2. In relazione alle isole minori, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni adottano le misure e gli interventi coerenti con la strategia nazionale di cui al comma 1 nell'esercizio delle rispettive competenze, loro attribuite anche ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà di cui agli articoli 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e al fine di salvaguardare e di rafforzare la coesione territoriale, sociale ed economica e di assicurare il godimento dei diritti civili e sociali, la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, artistico e ambientale, la messa in sicurezza del territorio e la continuità territoriale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore delle isole minori ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Co-

stituzione nonché nel rispetto degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le azioni necessarie al sostegno dei comuni il cui territorio comprende in tutto o in parte isole minori, al fine di favorire la riduzione e il superamento dei divari di cui al comma 1, di assicurare parità di condizioni nell'erogazione dei servizi pubblici e nell'esercizio dei diritti di cittadinanza, nonché per promuovere le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione sono esercitati i poteri sostitutivi secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

5. Nella predisposizione degli interventi, delle misure e delle azioni di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni si attengono ai principi della semplificazione amministrativa e del rafforzamento delle capacità istituzionali, amministrative e fiscali rispondenti alle specifiche necessità delle isole minori.

6. Gli interventi di cui alla presente legge sono predisposti e attuati dalle istituzioni competenti anche con il concorso attivo e il coinvolgimento dei cittadini in applicazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Art. 5.

(Finalità della strategia nazionale per le isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nell'esercizio delle rispettive competenze, garantiscono che gli interventi, le misure e le azioni di cui al presente capo si inscrivano in una strategia nazionale per la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità e siano rivolti primariamente al perseguimento delle seguenti finalità connesse alla rimozione degli svantaggi, derivanti dall'insularità, che sono presenti nelle isole minori:

a) assicurare il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti, anche me-

diante l'efficiente erogazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento alla tutela della salute e al diritto allo studio, e l'introduzione di specifiche indennità di disagio, l'attivazione di presidi sanitari speciali e la predisposizione di strutture e servizi scolastici e formativi idonei a favorire l'inclusione sociale e a prevenire la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione dei più avanzati servizi di telecomunicazione, in particolare nei campi della medicina, del lavoro, della formazione e dell'offerta scolastica e formativa;

c) promuovere la mobilità sostenibile all'interno delle isole minori e nei collegamenti con le altre isole e la terraferma;

d) assicurare i servizi di trasporto, di rifornimento dei combustibili e dei beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire le attività socialmente ed economicamente rilevanti;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica e la fruizione e il recupero dei beni ambientali e culturali;

f) favorire il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili, compatibilmente con la tutela del paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione delle emissioni inquinanti, anche in attuazione del Patto dei sindaci per il clima e l'energia promosso dalla Commissione europea;

g) garantire l'autosufficienza energetica delle strutture sanitarie in caso di interruzione di energia elettrica, preferibilmente facendo ricorso all'energia da fonti rinnovabili;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia volte a incrementare la produzione di energia da fonti rinnova-

bili anche mediante modalità innovative che utilizzano il moto ondoso;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine alimentati preferibilmente da energia da fonti rinnovabili;

m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela ambientale e paesaggistica delle isole minori con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

n) ridurre la produzione dei rifiuti e favorirne la gestione attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno delle isole, per ridurre i costi del servizio, rendere produttivo il sistema e favorire il passaggio all'economia circolare;

o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione, di desalinizzazione e di recupero delle acque piovane microdepurate e fitodepurate, anche valorizzando l'uso di energia da fonti rinnovabili;

p) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti;

q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando o vietando la costruzione di nuove strutture residenziali e commerciali;

r) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

s) promuovere e incentivare le attività economiche tipiche di ciascuna isola minore e la competitività delle piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei

trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure amministrative;

t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nei territori delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013;

u) prevenire il randagismo e l'abbandono degli animali domestici al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

v) utilizzare campi di ormeggio compatibili con la conservazione della prateria di posidonia oceanica;

z) salvaguardare la flora e la fauna presenti nelle isole minori;

aa) prevedere ulteriori strumenti e incentivi per gli enti del Terzo settore che perseguono interessi generali a vantaggio delle comunità e dei territori delle isole minori.

Art. 6.

(Comitato nazionale per le isole minori)

1. Per il perseguimento delle finalità della strategia nazionale di cui agli articoli 4 e 5, è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per le isole minori, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dall'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, è composto:

a) da un rappresentante designato da ciascun Ministro, anche senza portafoglio;

b) da un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti designati rispettivamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentita l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori, tra i presidenti delle province e i sindaci dei comuni il cui territorio comprende in tutto o in parte isole minori.

3. Il Comitato esercita le seguenti funzioni:

a) entro sei mesi dalla sua costituzione, redige l'elenco delle isole minori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto degli indicatori economici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, e provvede con cadenza biennale alla revisione e all'eventuale aggiornamento dell'elenco in conseguenza del mutamento delle condizioni oggettive di svantaggio dei territori interessati; l'elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie. Fino alla prima approvazione del decreto di cui al periodo precedente, ai fini della presente legge sono isole minori le isole indicate nell'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) approva, in coerenza con gli indirizzi strategici definiti dal Comitato interministeriale per le politiche del mare ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali europei, il programma triennale per la pianificazione di settore in relazione alle politiche nazionali per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, per la garanzia e il miglioramento della continuità territoriale nonché per la valorizzazione delle isole minori. Il programma triennale è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie;

c) verifica l'attuazione della pianificazione di settore e procede all'aggiornamento annuale del programma triennale di cui alla lettera b);

d) determina, negli ambiti rientranti nella strategia nazionale per le isole minori di cui agli articoli 4 e 5, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono determinati gli obiettivi di servizio e gli *standard* coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni;

e) individua i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse agli enti territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, tenuto conto degli indicatori economici elaborati dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità;

f) effettua il monitoraggio delle esigenze connesse all'insularità, anche mediante attività di studio e ricerca in collaborazione con le università e gli enti di ricerca nazionali e locali;

g) collabora con le autorità internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di insularità.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

5. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 7.

(Fondo nazionale per le isole minori e modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Gli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 3, sono predisposti tenendo conto dei risultati delle attività svolte dalla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e sono attuati mediante le risorse del Fondo nazionale per le isole minori, istituito come terza sezione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. All'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « due sezioni » sono sostituite dalle seguenti: « tre sezioni »;

b) parole: « e “Fondo per la compensazione degli svantaggi” » sono sostituite dalle seguenti: « , “Fondo per la compensazione degli svantaggi” e “Fondo nazionale per le isole minori” »;

c) le parole: « possono confluire » sono sostituite dalla seguente: « confluiscono ».

3. Nel Fondo nazionale per le isole minori confluiscono:

a) le risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) le risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) le risorse destinate alle isole minori a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) le risorse del Fondo per gli investimenti nelle isole minori, di cui all'articolo

1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) le risorse del fondo destinato al finanziamento di iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori, di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) le risorse aggiuntive stanziata a legislazione vigente per le isole minori, comprese quelle oggetto di ricognizione annuale da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con esclusione delle risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

4. I progetti integrati per l'efficientamento energetico e idrico, per la mobilità sostenibile, per la gestione del ciclo dei rifiuti, per l'economia circolare e per la produzione di energia da fonti rinnovabili concernenti le isole minori restano predisposti e attuati secondo le modalità, le procedure e le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

5. Le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritte in apposito capitolo del centro di responsabilità « Affari regionali e autonomie ».

6. Le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità sono ripartite, anche ai fini dell'erogazione agli enti territoriali destinatari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, qualora nominata, dell'Autorità delegata per gli affari regionali e le autonomie, tenendo conto, per quanto riguarda la sezione relativa al Fondo nazionale per le isole minori, del programma triennale e dei criteri di riparto di cui all'articolo 6, comma 3, lettere *b)* e *d)*.

7. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati anche mediante forme di collabo-

razione e di partenariato tra il settore pubblico e quello privato.

Art. 8.

(Disposizione finale)

1. Le regioni a statuto speciale ove sono presenti isole minori adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0121170